

## CONVENZIONE

### TRA

Il **Commissario Straordinario** dell'intervento di "completamento infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est" (di seguito denominato "Commissario Straordinario"), Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato con D.P.C.M. del 9 maggio 2022 (annotato dal Segretariato Generale delle Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 1834 del 13.05.2022) ai sensi dell'art. 4 del Decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, con sede e domicilio fiscale presso l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale** in Bari, al P.le Cristoforo Colombo 1, CAP 70122, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08032850722 (di seguito denominata "AdSP")

### E

l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, di seguito denominato "ISPRA", con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dirigente del Centro Nazionale per la Caratterizzazione Ambientale e la Protezione della Fascia Costiera, la Climatologia Marina e l'Oceanografia Operativa, Ing. Maurizio Ferla

*di seguito denominati le "Parti"*

VISTO l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", con cui è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 maggio 2010, n. 123, con cui è stato emanato il "*Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui è stato approvato lo

(D.P.C.M. 9 maggio 2022)

Statuto dell'ISPRA, successivamente modificato con le Deliberazioni n. 51/CA del 30 settembre 2019 e n. 62/CA del 27 gennaio 2020;

VISTA la Legge 28 giugno 2016, n. 132 con la quale è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

VISTA la Deliberazione n. 11/CA del 19 aprile 2022 con la quale è stata nominato Direttore Generale dell'ISPRA, la d.ssa Maria Siclari;

con Disposizione n. 981/DG del 16/03/2023, il Direttore Generale dell'ISPRA ha delegato ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa (CRA), quali Centri aventi una propria autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, l'esercizio di funzioni in ordine alla stipula di tutti gli atti di propria pertinenza, quali a titolo esemplificativo accordi, convenzioni e contratti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO che ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che ISPRA svolge funzioni istituzionali, tra cui studi e ricerche e applicazioni tecnico/scientifiche nel campo della caratterizzazione ambientale, della gestione dei sedimenti portuali e del monitoraggio durante le attività di movimentazione dei sedimenti;

VISTA la Legge 28 gennaio 1984 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, che attribuisce all'Autorità Portuale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito delle rispettive circoscrizioni;

VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 con cui è stata disposta la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della L. 7 agosto 2015, n. 124;

CONSIDERATO che con detta norma sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale alle quali sono stati assegnati specifici compiti, tra i quali rientra la manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

(D.P.C.M. 9 maggio 2022)

CONSIDERATO che le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che per le finalità perseguite e i compiti ad esse attribuite, le Autorità di Sistema Portuale sono chiamate alla realizzazione di importanti programmi di investimento per l'attuazione di specifici interventi, a valere su risorse proprie o su fondi pubblici nazionali o strutturali;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 254 del 16 giugno 2021 con il quale è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di cui all'attualità fanno parte i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli, il Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi;

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;

VISTO il D.P.C.M. del 9 maggio 2022 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 1834 del 13.05.2022) con il quale il Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi è stato nominato Commissario Straordinario dell'intervento di "completamento infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est", ai sensi dell'art. 4 del Decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO l'art. 2 del D.P.C.M. 9 maggio 2022 che prevede che il Commissario Straordinario, per l'espletamento del suo incarico possa avvalersi delle strutture dell'Autorità del sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13 agosto 2021, nel cui allegato 1 – come opera inserita nel "programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)" - per la tipologia di interventi "Punto 7 Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici", è elencato l'intervento di "completamento

(D.P.C.M. 9 maggio 2022)

infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est”, con la suddivisione nei due lotti;

VISTA la Determina del Presidente AdSP n. 42 del 2023 con cui è stato disposto che, per l'espletamento del suo incarico, il Commissario Straordinario si avvale della Segreteria Tecnico-operativa dell'AdSP MAM, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

VISTA la Legge 426 del 9 dicembre 1998 che istituisce il Sito di Interesse Nazionale di Brindisi e il DM del 10 gennaio 2000 che ne definisce la perimetrazione;

VISTO il DM 7 novembre 2008 che *“Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

VISTO l'allegato A al DM 7 novembre 2008 che prevede la collaborazione di ISPRA relativamente agli aspetti tecnico-scientifici delle attività di caratterizzazione ambientale e di dragaggio con le Autorità di Sistema Portuale;

CONSIDERATO che l'AdSP e per questa il Commissario Straordinario intende realizzare opere di ampliamento previste nel Piano Regolatore Portuale in linea con i criteri indicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nelle aree marine incluse nella perimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale;

VISTO che l'AdSP e per questa il Commissario Straordinario deve operare nell'area portuale inclusa nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Brindisi ;

VISTO che l'ufficio del Commissario Straordinario – nel trasmettere con note prot. n. 20230007004 del 16 febbraio 2023 e n. 20230009614 del 9 marzo 2023 il *“Piano di caratterizzazione dei sedimenti marini e piano delle indagini preliminari a terra”* nell'ambito del progetto di *“completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est (Lotto I)”* nel porto di Brindisi anche al MASE e ad ARPA Puglia – ha richiesto a ISPRA supporto tecnico-scientifico nelle diverse fasi di caratterizzazione ambientale dei sedimenti marini, secondo quanto previsto dall'allegato A al DM 7 novembre 2008, per la supervisione delle attività operative e per la predisposizione del relativo Piano di Monitoraggio Ambientale;

VISTO che ISPRA, con nota prot. 11791/2023 del 6 marzo 2023, ha manifestato la propria disponibilità a prestare il supporto tecnico scientifico per la finalizzazione della caratterizzazione, classificazione ambientale dei materiali da dragare e del piano di monitoraggio ambientale;

VISTA la determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) che ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche

(D.P.C.M. 9 maggio 2022)

amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione.

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1**  
**(Premesse)**

Le premesse formano parte integrante e della presente Convenzione.

**Articolo 2**  
**(Oggetto)**

La presente Convenzione ha per oggetto il supporto tecnico scientifico alle attività di caratterizzazione ambientale dei sedimenti interno al Porto di Brindisi mediante la supervisione e il supporto relativo alle attività di campionamento e alle modalità di restituzione dei dati come previsti agli artt. 6, 9 e 11 dell'Allegato A al DM 7 novembre 2008.

È anche oggetto della convenzione la predisposizione del piano di monitoraggio ambientale durante la successiva attività di movimentazione dei sedimenti dragati.

(D.P.C.M. 9 maggio 2022)

### Articolo 3

#### ***(Compiti delle Parti)***

Le attività di competenza ISPRA di cui all'art. 2 e relative alle attività di caratterizzazione ambientale e movimentazione dei sedimenti marini portuali, saranno espletate mediante:

- a. verifica delle specifiche tecniche relative al prelievo dei campioni nonché delle metodologie analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri chimico, fisici, microbiologici ed ecotossicologici;
- b. supervisione in campo durante le attività di caratterizzazione;
- c. verifica della corrispondenza dei dati riportati sui rapporti di prova rispetto a quelli in forma digitale;
- d. predisposizione del piano di monitoraggio ambientale delle attività di dragaggio dei sedimenti finalizzato alla tutela dell'ambiente marino;

Le attività di cui all'art. 2, comma 2, di competenza del Commissario Straordinario consistono in:

1. affidamento delle attività di campionamento e analisi (prove di laboratorio), da eseguirsi secondo le disposizioni di cui al DM 7 novembre 2008;
2. redazione del progetto di dragaggio ai sensi dell'art. 5-bis comma 1 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, corredato del piano di monitoraggio;
3. acquisizione autorizzazione al dragaggio ai sensi dell'art. 5-bis comma 1 della legge 28 gennaio 1994 n. 84;
4. espletamento procedure per l'affidamento di forniture/servizi/lavori per l'attuazione del piano di monitoraggio;
5. espletamento procedure per l'affidamento dell'appalto dei lavori di dragaggio nell'ambito dei lavori di "completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est (Lotto I)".

### Articolo 4

#### ***(Modalità e termini di pagamento)***

Il pagamento dell'importo spettante a ISPRA, come rimborso spese delle attività previste dalla presente Convenzione, ammonta a € 40.000,00 (quarantamila/00); tale somma è da considerarsi fuori campo IVA art. 4 D.P.R. 633/72, nel biennio 2023-2024.

Per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, ISPRA emetterà tre note di addebito, corredate di relativa rendicontazione finanziaria semplificata, con le seguenti modalità:

(D.P.C.M. 9 maggio 2022)

1. la prima nota di addebito, per un importo pari a € 16.000,00, corrispondente al 40% al termine delle attività di cui al punto a) e b) dell'art. 3 della presente Convenzione;
2. la seconda nota di addebito, per un importo pari a € 12.000,00, corrispondente al 30% al termine delle attività di cui al punto c) dell'art. 3 della presente Convenzione;
3. la terza nota di addebito, per un importo pari a € 12.000,00, corrispondente al 30% alla consegna del piano di monitoraggio ambientale di cui al punto d) dell'art. 3 della presente Convenzione.

Gli importi verranno rimborsati dal Commissario e per questi dall'AdSP entro 30 giorni dal ricevimento delle relative note di addebito.

#### **Articolo 5**

##### ***(Responsabili di Convenzione)***

Si individua quale responsabile di Convenzione per ISPRA la d.ssa Elena Romano.

Si individua quale responsabile di Convenzione per il Commissario Straordinario l'Ing. Francesco Di Leverano, Direttore del Dipartimento Tecnico dell'AdSP MAM.

#### **Articolo 6**

##### ***(Durata e decorrenza della Convenzione)***

La presente Convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 18 mesi. Il predetto termine potrà essere prorogato su motivata richiesta di entrambe le Parti.

#### **Articolo 7**

##### ***(Obblighi delle Parti)***

Le Parti si impegnano, in esecuzione della presente Convenzione, a:

1. tenersi costantemente informati sullo svolgimento delle attività;
2. mettere a disposizione i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro.

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente atto.

(D.P.C.M. 9 maggio 2022)

## **Articolo 8**

### ***(Trattamento dei dati personali)***

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

## **Articolo 9**

### ***(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)***

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà del Commissario Straordinario, e quindi dell'AdSP. Resta ferma la possibilità per ISPRA di utilizzarli per fini di ricerca nonché per realizzare pubblicazioni scientifiche senza scopo di lucro nell'ambito della propria attività di ricerca.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alle Parti e alla presente Convenzione.

## **Articolo 10**

### ***(Recesso)***

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento correttamente eseguite.

## **Articolo 11**

### ***(Spese ed oneri fiscali)***

La presente Convenzione, redatta in un unico originale in formato elettronico e firmata digitalmente, verrà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

(D.P.C.M. 9 maggio 2022)

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dal Commissario Straordinario e quindi dall'AdSP ex art. 15 del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 autorizzazione n. 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

### **Articolo 12** **(Domicilio)**

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- ISPRA in Roma, via Vitaliano Brancati 48, CAP 00144, PEC: [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it);
- Commissario Straordinario, nell'Ufficio territoriale di Brindisi dell'AdSP MAM, Piazza Vittorio Emanuele II 7, CAP 72100, PEC: [protocollo@pec.adspmam.it](mailto:protocollo@pec.adspmam.it)

### **Articolo 13** **(Norme applicabili)**

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi Organizzativi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge 241/1990 e le norme del Codice civile ove compatibili.

### **Articolo 14** **(Foro competente)**

Tutte le controversie che dovranno insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dell'intervento infrastrutturale nominato con  
D.P.C.M. del 9 maggio 2022  
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Per ISPRA  
Centro Nazionale per la caratterizzazione  
ambientale e la protezione della fascia  
costiera, la climatologia marina e  
l'oceanografia operativa  
Il Dirigente  
Ing. Maurizio Ferla

*Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.*